

# **PERSEO SIRIO**

**Fondo Nazionale Pensione Complementare**

## **STATUTO**

Approvato dal Consiglio di amministrazione il 24/04/2024. Data di deposito in Covip 30/04/2024

## **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

Art. 4 - Regime del Fondo

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 – Spese

## **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici

Art. 8 bis – Contribuzione per i dipendenti privati

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici

Art. 10 bis – Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici

Art. 12 bis – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati

Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici

Art. 13 bis – Anticipazioni per i dipendenti privati

## **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente

Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 – Direttore generale

Art. 27 – Funzioni Fondamentali

### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

## **PARTE VI - NORME FINALI**

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti

1. E' costituito il "Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio", in forma abbreviata "Fondo Perseo Sirio" di seguito denominato "Fondo". Il Fondo è costituito in attuazione del D. Lgs. n.124/1993, di seguito chiamato "Decreto", e del D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e modifiche ed in particolare dell'art. 23, c. 6 con riguardo all'applicabilità ai pubblici dipendenti, della previgente normativa e:
  - a) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241;
  - b) del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali (ora "Funzioni Locali") relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 1 aprile 1999 e pubblicato nella G.U. n. 81 del 24 aprile 1999; dal CCNL successivo a quello del 1 aprile 1999, sottoscritto il 14 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 196 del 27 novembre 2000; del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 5 ottobre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 247 del 20 novembre 2001;
  - c) del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali (ora "Funzioni Locali"), sottoscritto il 23 dicembre 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000 e dal CCNL per il biennio 2000-2001 sottoscritto il 12 febbraio 2002 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 51 del 1 marzo 2002;
  - d) del CCNL del personale del comparto Sanità relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, sottoscritto il 7 aprile 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 90 del 19 aprile 1999, del CCNL integrativo del CCNL stipulato il 7 aprile 1999 – sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nella G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001 e del CCNL per il biennio economico 2000-2001 sottoscritto il 20 settembre 2001 e pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. n. 248 del 24 ottobre 2001;
  - e) dell'Accordo istitutivo sottoscritto in data 14 maggio 2007.
  - f) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del DPCM 20 dicembre 1999 e del successivo DPCM 2 marzo 2001;
  - g) delle seguenti disposizioni contrattuali: personale non dirigente comparto Ministeri (ora "Funzioni Centrali"):
    - art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;

- art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;
- art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001;

personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici (ora “Funzioni Centrali”):

- art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 14 marzo 2001;

personale non dirigente dell'ENAC:

- artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998- 1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001;

personale non dirigente del CNEL:

- art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;
- art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;
- art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14/2/2001 per il personale non dirigente del CNEL sottoscritto il 24 luglio 2003;

personale non dirigente delle Agenzie Fiscali:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Agenzie Fiscali (ora “Funzioni Centrali”);

personale non dirigente delle Università:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Università (ora “Istruzione e Ricerca”);

personale non dirigente degli Enti di Ricerca e Sperimentazione:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione (ora “Istruzione e Ricerca”);

dirigenza comparto Ministeri (ora “Funzioni Centrali”):

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area 1 (ora “area Funzioni Centrali”) della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 71 del CCNL area I (ora “area Funzioni Centrali”) per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006;

dirigenza comparto Enti pubblici non economici (ora “Funzioni Centrali”):

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I (ora “area Funzioni Centrali”) della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
- art. 72 del CCNL area VI (ora “area Funzioni Centrali”) per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002- 2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006;

dirigenza comparto Presidenza del Consiglio dei ministri:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;

- art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006;

dirigenza ENAC:

- art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;

- art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC - sottoscritto il 30 maggio 2007;

dirigenza CNEL

- art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001;

- art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 19 gennaio 2007;

dirigenza Agenzie Fiscali:

-accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte della dirigenza delle Agenzie Fiscali (Area VI – ora “area Funzioni Centrali”);

dirigenza Università ed Enti di Ricerca:

-accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte della dirigenza delle Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione (Area VII – ora “area Istruzione e Ricerca”);

h) dell'Accordo istitutivo 1° ottobre 2007.

2. Il Fondo è anche destinatario di contributi a carico del datore di lavoro che generano l'adesione al Fondo, c.d. “contributi contrattuali”. L'indicazione della fonte, contrattuale o normativa, che li ha introdotti e l'ambito dei lavoratori a cui la stessa si applica è indicato nella Nota informativa del Fondo.
3. Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione mediante silenzio-assenso per i dipendenti pubblici neoassunti successivamente alla data del 1° gennaio 2019, come da Accordo del 16 settembre 2021 sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore (di seguito Accordo Aran/OO.SS. del 16/09/2021).
4. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
5. Il Fondo ha sede in Roma.
6. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è: [protocollo@pec.perseosirio.it](mailto:protocollo@pec.perseosirio.it)

## **Art. 2 - Forma giuridica**

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 164.

## **Art. 3 - Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 - Regime del Fondo**

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### **Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione**

1. Sono destinatari delle prestazioni Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 e tutti coloro, comunque richiamati negli accordi istitutivi di cui al medesimo art. 1, assunti con:
  - a) contratto a tempo indeterminato;
  - b) contratto part-time a tempo indeterminato;
  - c) contratto a tempo determinato, anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi; in tal caso si applica l'art. 34, comma 7, e l'eventuale costituzione di un nuovo rapporto comporta la riattivazione della contribuzione.
  - d) soggetti fiscalmente a carico
2. L'area dei destinatari comprende anche i Segretari comunali e provinciali, i dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio Sanitario Nazionale e la dirigenza medica e veterinaria.
3. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti – come identificati al comma 1 - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con

le medesime nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia.

4. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Perseo Sirio, possono essere altresì associati al Fondo i lavoratori, così come identificati al comma 1, ivi compresi quelli eventualmente assunti con contratto di formazione lavoro, appartenenti ai seguenti settori affini: personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, nonché di ANCI, personale dipendente da case di cura private e personale dipendente delle strutture ospedaliere gestite da Enti religiosi, personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sanitari assistenziali ed educativi, a condizione che venga sottoscritta un'apposita fonte istitutiva che li riguardi e che almeno una delle parti che ha sottoscritto l'accordo istitutivo del Fondo Perseo Sirio costituisca soggetto firmatario dell'accordo collettivo che riguarda l'ulteriore gruppo di destinatari.
5. Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12 e 13 ad eccezione del comma 3 e 13 dell'art. 10 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.
6. Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:
  - a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
  - b) i lavoratori assunti, con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
  - c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti di Sport e Salute SpA (già Coni Servizi SpA) e delle Federazioni sportive nazionali e CINSEDO;
  - d) per adesione contrattuale tutti i lavoratori ai quali si applica il CCNL Funzioni Locali ex art. 56-quater, sostituito dal novellato art. 98 del CCNL del 16.11.2022.
7. L'adesione al Fondo può avvenire con modalità esplicite, tramite il tacito conferimento del TFR e della contribuzione (per i dipendenti pubblici); tramite il tacito conferimento del solo TFR (per i dipendenti privati) e tramite il versamento dei contributi contrattuali. Sono associati al Fondo:
  - a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
  - b) gli enti e le aziende di cui al presente articolo, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

- c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati beneficiari;
  - d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 3 e 4, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252;
  - e) i lavoratori pubblici, indicati all'art. 1, comma 3, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite ai sensi dell'Accordo Aran/OO.SS. del 16/09/2021;
  - f) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;
  - g) i lavoratori pubblici per via contrattuale ai sensi del CCNL Funzioni Locali ex Art. 56-quater.
8. Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 6, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente cessionario o trasformato.
9. In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.
10. I lavoratori dipendenti da amministrazioni ed imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo, possono divenire associati di quest'ultimo a condizione che i competenti organi del Fondo o della cassa di cui si tratta, deliberino la confluenza in Perseo Sirio e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Perseo Sirio.
11. In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo diventano associati a Perseo Sirio se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Perseo Sirio, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.
12. Il Fondo consente altresì, in presenza dei requisiti di partecipazione, il trasferimento in ingresso di posizioni previdenziali maturate da ex funzionari ed ex agenti delle Comunità Europee nel rispetto dell'art. 12 dell'Allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione Europea, così come recepito nel documento integrativo di cui all'Allegato.

## **Art. 6 – Scelte di investimento**

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi-comparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio e rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. È prevista la possibilità di aderire ad un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite. È prevista la possibilità di aderire ad un

profilo life cycle, che prevede il passaggio automatico tra comparti o combinazioni di comparti in funzione dell'età. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei profili di investimento caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche del profilo life cycle.

2. È previsto un profilo d'investimento garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. Tale profilo d'investimento è individuato nella Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro profilo d'investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 3.
3. L'aderente, all'atto dell'adesione sceglie il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite, ovvero il profilo life cycle con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo di investimento/profilo life cycle identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il profilo di investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno.
4. Per gli aderenti di cui al precedente art. 5, comma 6, lett. d) (aderenti contrattuali) la destinazione iniziale del contributo di cui al precedente art. 1, comma 2, è quella del profilo di investimento indicato in Nota informativa. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro profilo di investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al precedente comma 3.
5. Per gli aderenti di cui al precedente art. 5, comma 7, lettera e) (aderenti taciti del settore pubblico) la destinazione iniziale del contributo è quella del profilo d'investimento Garantito. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro profilo di investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al precedente comma 3.

## **Art. 7 – Spese**

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a. spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” a carico dell'aderente e del datore di lavoro;
  - b. spese relative alla fase di accumulo:
    - b.1 direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa;
    - b.2 indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto;
  - c. spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
    - c.1 trasferimento ad altra forma pensionistica;
    - c.2 riscatto della posizione individuale;
    - c.3 anticipazioni;
    - c.4 riallocazione della posizione individuale;

- d. spese relative alla fase di erogazione delle rendite;
  - e. spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
    - Spese inerenti all’impianto e la gestione della pratica (una tantum);
    - Spese periodiche per l’erogazione della rendita;
    - Spese di revoca (una tantum).
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.
  3. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

### **PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

#### **Art. 8 - Contribuzione per i dipendenti pubblici**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle amministrazioni e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5 comma 6 lett. d), la misura della contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di cui al precedente art. 1, comma 2 e riportata in Nota informativa, nella quale è indicato anche il profilo d’investimento a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 1, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e il versamento del TFR previsto dalle fonti istitutive.
4. La contribuzione contrattuale di cui alle disposizioni contrattuali citate all’art. 1, comma 2, dello Statuto non può essere revocata né sospesa dall’aderente al Fondo.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
6. E’ prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa.
7. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall’INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l’iscrizione all’INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di

fine rapporto. Le Amministrazioni, ne daranno comunicazione al Fondo ed all'INPS entro i termini e secondo le modalità di denuncia retributiva e contributiva previsti dalle procedure del Fondo stesso e dell'Istituto previdenziale.

8. La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.
9. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
10. La contribuzione degli aderenti fiscalmente a carico può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del D.Lgs 252/05 (c.d. contribuzione da abbuoni).
11. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
12. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 8 bis – Contribuzione per i dipendenti privati**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
3. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.

5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La contribuzione degli aderenti fiscalmente a carico può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12 del D.Lgs 252/05 (c.d. contribuzione da abbuoni).
8. L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 9 - Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il Fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b.1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le quote di trattamento di fine rapporto e le eventuali quote pari all' 1,5% della base utile ai fini Tfs, per il personale iscritto all'INPS che ha esercitato l'opzione di cui all'art 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinate a previdenza complementare sono contabilizzate e rivalutate dall'INPS applicando il tasso di rendimento previsto dall'art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dai rendimenti di cui al precedente periodo sono conferiti dall'INPS al Fondo alla cessazione del rapporto di lavoro non seguito da altro rapporto di lavoro con continuità di iscrizione presso la gestione dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dell'Istituto previdenziale. Prima del conferimento al Fondo, il predetto montante contabilizzato presso l'INPS non può costituire oggetto delle operazioni di liquidazione verso l'aderente o verso altra forma pensionistica complementare indicate negli artt. 10, 12 e 13 del presente statuto.
7. Le operazioni di accantonamento figurativo, rivalutazione e conferimento delle quote di Tfr destinate a previdenza complementare di cui al precedente comma sono svolte, secondo le modalità ivi previste, dalle amministrazioni pubbliche per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
8. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 10 bis, 12, 12 bis, 13 e 13 bis è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
9. Ai sensi del Decreto e del D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

#### **Art. 10 – Prestazioni pensionistiche per i dipendenti pubblici**

1. Il Fondo eroga esclusivamente le seguenti prestazioni:
  - a. pensione complementare di vecchiaia;
  - b. pensione complementare di anzianità.
2. L'aderente matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che il medesimo abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che

decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 11 dell'art. 8 ha facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

3. L'aderente matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo, al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni a quella stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza e a condizione che il medesimo abbia maturato almeno quindici anni di appartenenza a forme pensionistiche complementari. In via transitoria, entro i primi 15 anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività, i termini di permanenza di cui al primo capoverso del presente comma sono ridotti a 5 anni.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 2, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
6. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 2, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 5 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
7. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel profilo d'investimento più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il profilo d'investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
8. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
9. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
10. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

11. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 50 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
12. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulti assunta antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
13. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
14. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 6 e 8
15. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.

#### **Art. 10 bis – Prestazioni pensionistiche per i dipendenti privati**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ai sensi del comma 8 dell'art. 8 bis, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea

anticipata” (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L’aderente, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell’aderente, nel profilo d’investimento più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L’aderente può successivamente variare il profilo d’investimento nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
6. Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 12 bis e 13 bis, ovvero la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.
9. L’aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata.
10. L’aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 bis, commi 5 e 6.

#### **Art. 11 - Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

#### **Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata, ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di tre anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
  - a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo anche in assenza di ulteriore contribuzione;
  - c. riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) del Decreto.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico dell'aderente deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'aderente. In mancanza anche di disposizioni dell'aderente la posizione resta acquisita dal Fondo.
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma

- 1, e di Enti e organizzazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, comporta la riattivazione del rapporto contributivo.
6. L'aderente che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1, ovvero all'art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, presenta domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro Fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.
  7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
  8. Relativamente alla contribuzione contabilizzata da INPS, il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di quattro mesi dalla data di ricezione della predetta contribuzione.
  9. In caso di trasferimento volontario relativamente all'adesione contrattuale di cui all'art. 1 comma 2, il contributo contrattuale, disponibile successivamente al predetto trasferimento, comporterà la costituzione di una nuova posizione individuale presso il Fondo.
  10. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### **Art. 12 bis – Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti privati**

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;

- d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, l'intera posizione individuale maturata;
  - e) mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
  4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
  5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
  6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

### **Art. 13 - Anticipazioni per i dipendenti pubblici**

1. L'aderente al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni, a valere sull'intera posizione individuale accumulata presso il Fondo nei seguenti casi:
  - a. per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b. per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto idoneo a comprovare l'imminente acquisto, cui dovrà fare seguito l'esibizione di copia dell'atto conclusivo, o per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c. per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.53 dell'8 marzo 2000.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
4. Le somme percepite a titoli di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
5. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
6. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

#### **Art. 13 bis - Anticipazioni per i dipendenti privati**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lett. a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A – ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 – Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:
  - a. Assemblea dei Delegati;
  - b. Consiglio di Amministrazione;
  - c. Presidente e Vicepresidente;
  - d. Collegio dei Sindaci;
  - e. Direttore Generale.

#### **Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea è formata da 60 componenti (di seguito "Delegati"): dei quali 30 eletti in rappresentanza dei lavoratori, sulla base del Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive e 30 designati in rappresentanza delle Amministrazioni, nel rispetto dei principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte dell'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili o ridesignabili.
3. Qualora, uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai delegati in carica all'atto della sua elezione.

4. Ai sensi del DPCM 29 ottobre 2008, i rappresentanti delle amministrazioni, in numero di 30 delegati, sono designati, su proposta dei competenti comitati di settore di cui all'art. 41, commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

#### **Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**

1. L'Assemblea dei Delegati si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a. approva il bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, predisposto in conformità alle norme del presente Statuto ed alle disposizioni della COVIP;
  - b. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art.18;
  - c. determina il compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali incrementi non potranno superare il 50% di quanto stabilito nel precedente esercizio;
  - d. elegge i componenti del Collegio dei Sindaci, secondo quanto previsto dal successivo art. 23;
  - e. determina il compenso dei componenti il Collegio dei Sindaci, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Gli eventuali incrementi non potranno superare il 50% di quanto stabilito nel precedente esercizio;
  - f. promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nei confronti dei componenti del Collegio dei Sindaci;
  - g. revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché quelli del Collegio dei Sindaci;
  - h. delibera, su proposta del Collegio dei Sindaci, sull'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti a soggetti esterni, iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sull'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e sulla relativa revoca dell'incarico per giusta causa;
  - i. delibera su ogni altra questione su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - j. delibera sull'attivazione di convenzioni con una o più imprese di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente o premorienza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
  - a. modifica lo Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal successivo art.20;
  - b. delibera sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo, secondo quanto previsto dal successivo art. 38.

#### **Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura,

contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo di comunicazione da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Delegati presenti. Per la delibera di scioglimento del Fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.
7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 8 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
  - a. sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Amministrazioni e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva;
  - b. sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei Delegati in assemblea eletti dai lavoratori associati;
  - c. sulla base della lista dei candidati in rappresentanza delle Amministrazioni disposta su proposta dei competenti Comitati di settore.

3. Le liste elettorali sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da eleggere.
4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza di lista.
5. Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto.
6. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri della lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
7. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
8. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
9. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i Delegati costituenti l'Assemblea gli stessi decadono dall'Assemblea medesima al momento della loro nomina.
10. Gli Amministratori durano in carica per massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora, nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, il Presidente del CdA procederà a convocare, nei tempi previsti nel precedente art. 17, la parte dell'Assemblea dei delegati che ha eletto il o i componenti cessati. L'Assemblea procederà all'elezione del o dei componenti subentranti con le stesse modalità di cui all'art. 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
  - a. definisce il modello organizzativo (di sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
  - b. definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
  - c. definisce la politica di remunerazione;
  - d. definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
  - e. definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
  - f. definisce i piani d'emergenza;
  - g. effettua la valutazione interna del rischio;
  - h. definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
  - i. definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
  - j. definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
  - k. definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
  - l. definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - m. definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
  - n. effettua la verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
  - o. nomina il Direttore generale;
  - p. propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri componenti e per i componenti del Collegio dei Sindaci;
  - q. individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati, secondo le disposizioni della COVIP e di quanto indicato negli articoli 34, 35 e 36;
  - r. redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, accompagnato da apposita relazione, secondo le disposizioni della COVIP;
  - s. assicura la tenuta delle scritture e dei libri contabili secondo le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente;
  - t. predispone la nota informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, e l'aggiorna ove ciò sia reso necessario da modifiche apportate alle fonti istitutive o allo Statuto, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente e di quanto stabilito dalla COVIP;
  - u. definisce i contenuti delle comunicazioni agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;

- v. valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- w. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto, il depositario e stipula la relativa convenzione;
- x. individua, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto, il soggetto o i soggetti cui affidare la gestione amministrativa e stipula le relative convenzioni;
- y. individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Statuto, e stipula le relative convenzioni;
- z. propone all'assemblea l'istituzione del trattamento per il caso di invalidità permanente e premorienza;
- aa. individua le compagnie di assicurazione alle quali affidare l'erogazione delle prestazioni di invalidità e premorienza;
- bb. decide l'importo da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo, calcolato in forma di quota percentuale o cifra fissa, secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 1, lett. b), tenuto anche conto delle indicazioni delle fonti istitutive di cui all'articolo 1;
- cc. indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e richiede, contestualmente, la designazione dei componenti di parte datoriale; convoca l'Assemblea per il suo insediamento entro 30 giorni dal perfezionamento della composizione della medesima;
- dd. può conferire deleghe a propri componenti, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- ee. è competente per l'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative e delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni COVIP;
- ff. propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo, ove ciò non contrasti con quanto previsto dalle fonti istitutive, nell'ambito delle prerogative che la legge ad esse riserva;
- gg. definisce le modalità per l'applicazione delle sanzioni applicabili sul ritardato versamento dei contributi e alle azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- hh. delibera su eventuali ricorsi degli associati;
- ii. delibera sull'espressione di voto inerente ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, ed esercita il voto tramite il Presidente ovvero un Consigliere da lui delegato caso per caso;
- jj. riferisce alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso e sui provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso ai sensi della normativa tempo per tempo vigente;
- kk. disciplina la concessione dell'anticipazione della posizione maturata per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per la formazione e per la formazione continua, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n.53 dell'8 marzo 2000, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente;
- ll. predispose l'eventuale regolamento applicativo del presente Statuto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- mm. definisce con l'INPS, per i compiti affidati a tale Istituto dalle vigenti disposizioni di legge, le modalità di acquisizione e utilizzazione delle informazioni utili al Fondo anche ai fini della comunicazione agli associati prevista all'art. 35;

- mn. definisce l'entità della quota "una tantum" di iscrizione al Fondo (vedi art. 7, comma 1, lettera a).
3. I componenti del C.d.A. hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Delegati.

#### **Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA da spedire ai componenti del Consiglio stesso e ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenete in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
2. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. È consentita agli Amministratori ed ai componenti il Collegio dei Sindaci la partecipazione a distanza alla riunione del Consiglio, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in video conferenza. Il Presidente accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei Consiglieri e dei Sindaci presenti e collegati in tele o video conferenza.
5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario.
6. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lett. a) bb) ee) ff) gg) jj), è necessario il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri.
7. Per la validità delle deliberazioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a), d), h), u), v), w), y), aa) sono necessari il voto favorevole dei 3/4 dei Consiglieri e la presenza di almeno 2 Consiglieri, di cui uno eletto in rappresentanza dei lavoratori e uno in rappresentanza dei datori di lavoro, aventi i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 108/2020.
8. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale.
9. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze e sono

solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che non si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

10. Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
11. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

## **Art. 22 - Presidente**

1. Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti le Amministrazioni e quelli rappresentanti i lavoratori.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente in particolare:
  - a. sovrintende al funzionamento del Fondo;
  - b. convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - c. tiene i rapporti con la COVIP e con le Parti istitutive;
  - d. effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitti di interesse e di andamento della gestione;
  - e. trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie per la conseguente approvazione;
  - f. trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione delle fonti istitutive allegando alla comunicazione una descrizione delle variazioni stesse;
  - g. predispone i prospetti della composizione e del valore del patrimonio e ogni altra forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni stabilite dalla COVIP;
  - h. riferisce alla COVIP, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
  - i. svolge ogni altro compito che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.
5. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Qualora, nel corso del mandato, venga a mancare, per qualsiasi motivo, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere entro 15 giorni successivi alla loro sostituzione nel rispetto di quanto previsto al comma 1.

## **Art. 23 – Collegio dei Sindaci – Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà eletta in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità:
  - a) Sulla base delle liste di candidati presentate, disgiuntamente, dai datori di lavoro e dalle OO.SS. firmatarie della fonte istitutiva;
  - b) Sulla base di liste di candidati presentate da almeno 1/3 dei delegati in Assemblea eletti dai lavoratori associati;
  - c) Sulla base della lista dei candidati in rappresentanza dei datori di lavoro disposta su proposta dei competenti Comitati di settore.
3. Le liste elettorali sono composte rispettivamente da due componenti effettivi ed un supplente in rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori associati.
4. Ogni delegato ha diritto ad esprimere la propria preferenza di lista.
5. Il Presidente presenta all'Assemblea riunita le liste dei candidati e sovrintende alle operazioni di voto, che avvengono a scrutinio segreto.
6. La lista che ottiene un numero di voti non inferiore ai 2/3 degli aventi diritto di ciascuna parte consegue la totalità dei Consiglieri nella lista; in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non verrà ottenuto dopo la seconda votazione, si procederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
7. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
8. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
9. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
10. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
11. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
12. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
13. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, scelto fra i componenti rappresentanti della parte sociale che non ha espresso il Presidente del Fondo.

#### **Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una Società di Revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4 del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 25 – Collegio dei Sindaci- modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
2. La convocazione del Collegio dei Sindaci spetta al Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente del Collegio. La convocazione – con indicazione del luogo, giorno e ora della riunione – è fatta a mezzo raccomandata, telefax o telegramma, ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura da spedire ai componenti il Collegio stesso e per conoscenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno venti giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione a mezzo raccomandata, telefax o telegramma, ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura da spedire almeno cinque giorni prima della riunione. I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. E' consentita la partecipazione alla seduta del Collegio dei Sindaci mediante sistemi di collegamento a distanza in videoconferenza o teleconferenza.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

#### **Art. 26 – Direttore generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 27 – Funzioni fondamentali**

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Direttore generale che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

## **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

### **Art. 28 – Incarichi di gestione**

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 252/2005, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

### **Art. 29 - Depositario**

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito "depositario").
2. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità del Fondo per l'operato del soggetto delegato.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di amministrazione segue la procedura prevista dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. 252/2005.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa,

informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell'incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

### **Art. 30 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 31 – Gestione amministrativa**

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
  - b) la tenuta della contabilità;
  - c) la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  - e) la gestione delle prestazioni;
  - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
  - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

### **Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

### **Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d’esercizio**

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art. 34 – Modalità di adesione**

1. L’adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L’adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L’associazione al Fondo avviene, altresì, per effetto dell’istituto contrattuale di cui al precedente art. 1 comma 2 (adesione contrattuale).
3. L’associazione al Fondo avviene, altresì, per effetto dell’istituto contrattuale di cui all’art. 1, comma 3 (adesione tacita dei dipendenti pubblici); il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all’interessato, nei termini previsti, l’avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest’ultimo l’esercizio del diritto di recesso.
4. All’atto dell’adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
5. L’aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
6. La domanda di adesione presentata dai lavoratori in possesso dei requisiti produce effetti, ai fini dell’obbligo contributivo, dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda stessa da parte dell’Amministrazione. Il C.d.A. comunica tempi e modalità per il versamento dei contributi.

7. Il dipendente assunto con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi potrà associarsi entro la scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 5, comma 1, lett. c). Qualora non ci siano i tempi tecnici per l'avvio dei versamenti dei contributi e degli accantonamenti figurativi entro i termini indicati al comma 6, i primi versamenti ed accantonamenti sono effettuati a decorrere dal termine iniziale del successivo rapporto di lavoro con uno degli enti di cui all'art. 5.
8. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
9. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web secondo quanto indicato nella nota informativa. Con riferimento ai soggetti destinatari pubblici dipendenti serviti dal Portale Stipendi NoiPa le adesioni sono raccolte attraverso l'accesso autenticato al Portale stesso e, in tal caso, l'obbligo contributivo a carico del lavoratore pubblico e del datore di lavoro pubblico decorre dalla prima mensilità utili ai fini dell'aggiornamento della retribuzione
10. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
11. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, e nel caso di adesione contrattuale di cui al precedente art. 5 comma 6, lettera d), il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
12. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

#### **Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono

disponibili sul sito *web* e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 36 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

### **PARTE VI - NORME FINALI**

#### **Art. 37 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

#### **Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

### **Art. 39 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

## ALLEGATO

### INTEGRAZIONE ALLO STATUTO PER EX FUNZIONARI ED EX AGENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE, RELATIVA AL TRASFERIMENTO DELLE SOMME ACCUMULATE NEL REGIME PENSIONISTICO DELLE COMUNITA' EUROPEE

#### Introduzione

L'articolo 12 dell'allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione Europea (Regolamento del Consiglio n. 259/1968, come modificato con successivo Regolamento del Consiglio n. 23/2004 e con Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1080/2010) stabilisce che i funzionari che lascino le istituzioni comunitarie senza poter beneficiare di una pensione di anzianità, immediata o differita, possono trasferire quanto accumulato nel regime pensionistico delle Comunità Europee (Unione Europea, Euratom) presso un'assicurazione privata o un fondo pensione nazionale di loro scelta che garantisca (limitatamente a dette somme trasferite):

1. che non sia rimborsato il capitale;
2. che non si provveda al versamento di una rendita mensile prima del sessantesimo anno di età e al più tardi a partire dal sessantaseiesimo;
3. che siano previste prestazioni in materia di reversibilità;
4. che un ulteriore trasferimento ad altro fondo sia autorizzato solo alle medesime condizioni di cui ai punti precedenti.

Tale Regolamento, quale norma self executing, è direttamente applicabile in Italia senza che sia necessaria l'emanazione di alcuna disposizione nazionale di recepimento, esecuzione e/o integrazione.

#### Il Fondo Pensione Perseo Sirio recepisce tali vincoli

in relazione esclusivamente ai soggetti di cui in premessa (di seguito, per brevità, Ex-Agenti) e solo per la prestazione corrispondente all'importo maturato presso il regime pensionistico delle Comunità e trasferito a Perseo Sirio (di seguito, per brevità, Maturato Comunitario).

Le previsioni dello **Statuto** e della **Nota Informativa**, relative a prestazioni e trasferimenti, si intendono pertanto integrate come segue:

- in deroga alle previsioni di cui agli artt. 10 e 10 bis dello Statuto del Fondo:
  1. il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce, comunque, non prima del sessantesimo e non oltre il sessantaseiesimo anno d'età;
  2. non è consentita l'erogazione di alcuna prestazione pensionistica sotto forma di capitale;
- in deroga alle previsioni di cui all'art. 11 dello Statuto del Fondo:
  1. in presenza del coniuge, la reversibilità della prestazione pensionistica complementare viene disposta esclusivamente in favore di quest'ultimo; in caso di mancanza del coniuge la rendita potrà essere erogata ad altro soggetto designato dall'aderente al momento dell'esercizio del diritto alla prestazione finale;
- in deroga alle previsioni di cui agli artt. 12 e 12 bis dello Statuto del Fondo:
  1. non sono previsti riscatti totali o parziali della posizione individuale;
  2. in caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, la posizione individuale viene liquidata in forma di rendita in favore degli eredi ovvero dei diversi beneficiari dallo stesso designati;
  3. l'ulteriore trasferimento ad altra forma pensionistica complementare è autorizzato solo verso fondi pensione che rispettino le medesime condizioni previste dall'art. 12 dell'Allegato VIII allo Statuto dei funzionari delle Comunità Europee;
- in deroga alle previsioni di cui agli artt. 13 e 13 bis dello Statuto del Fondo:
  1. non sono previsti casi di anticipazione della posizione individuale. Di conseguenza, le disposizioni contenute nel Documento sulle anticipazioni non sono integralmente applicabili.

In relazione esclusivamente agli Ex-Agenti e solo per il Maturato Comunitario, in caso di conflitto tra le norme contenute nel presente documento e quelle contenute nel Regolamento, nella Nota Informativa, nel Modulo di Adesione ed in ogni altro documento relativo al Fondo Pensione Perseo Sirio, prevarranno quelle contenute nel presente documento contrattuale.